


Publicato il 23/09/2019

N. 01014/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 990 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pandolfi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, in Venezia Cannaregio 2277/2278 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno – Prefettura di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domicilia in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

- del decreto di cui al -OMISSIS-del Prefetto di-OMISSIS-, datato 5 luglio 2017 e notificato all'interessato in data 10 ottobre 2017 dai Carabinieri di -OMISSIS-, avente ad oggetto: “rinnovo e conferma del divieto al predetto ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplosive, nonché entro il termine di 150 giorni dalla data di notifica ovvero dalla data dell'eventuale

dissequestro l'interessato dovrà cedere le armi, le munizioni e le materie esplodenti a persona non convivente, dandone comunicazione al Prefetto”;

- altresì di tutti gli atti prodromici, preordinati, consequenziali, anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Prefettura di-OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone il ricorrente che in data 22 febbraio 2016 veniva emesso il decreto -OMISSIS- contenente il divieto di detenzione armi e munizioni a carico dello stesso esponente, siccome ritenuto -OMISSIS- ed inoltre perché -OMISSIS-.

Rappresenta l'esponente di aver chiesto, in data 11 maggio 2016, la revoca del divieto citato, allegando la certificazione medica di idoneità al porto d'armi per uso venatorio e sportivo, rilasciata -OMISSIS-di-OMISSIS-.

A seguito della produzione documentale, espone il ricorrente, la Prefettura esperiva accertamenti, riferendo di riscontrare che l'interessato risultava -OMISSIS- dal Tribunale di-OMISSIS- nel 2004, per aver -OMISSIS-

Espone il ricorrente, altresì, che in data 23 dicembre 2016 la Questura di-OMISSIS- trasmetteva una comunicazione del Tiro a Segno Nazionale Sez.-OMISSIS- dalla quale emergeva che il giorno 4 dicembre 2016 verso le ore 11:15-11:30, durante l'orario di apertura del poligono l'esponente, iscritto al medesimo Tiro a Segno Nazionale Sez.-OMISSIS-, dopo aver regolarmente provveduto alla propria registrazione per l'ingresso e aver svolto attività di

tiro con un'arma della Sezione presa a noleggio, “-OMISSIS- [-OMISSIS-] -OMISSIS-”, precisando che all'interno della struttura tali direttive generali contemplano il divieto di toccare qualsiasi arma al di fuori delle linee di tiro e senza il controllo diretto della direzione di tiro.

Con nota -OMISSIS-del 29 dicembre 2016 della Prefettura di-OMISSIS-veniva dunque comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di riforma con conferma del divieto di detenere armi e munizioni.

Il ricorrente rappresenta di aver prodotto una memoria difensiva, ritenuta però dalla Prefettura non idonea a rileggere *in melius* i fatti.

In data 25 maggio 2017, espone il ricorrente, la Questura di-OMISSIS-emetteva il proprio parere, dal quale risultava che l'interessato -OMISSIS- e che “dall'esame degli atti emerge che lo stesso, -OMISSIS-, dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa previsto dalla normativa, in data 24 febbraio 2003 è stato riconosciuto “-OMISSIS-” dalla Commissione Medica Ospedaliera, istituita presso il locale Ospedale Militare, per “-OMISSIS-”.

Inoltre, evidenzia l'esponente, con nota del 22 giugno 2015 la Questura comunicava di aver appreso le circostanze sopra descritte e di aver adottato i provvedimenti volti alla revoca delle licenze di polizia, ed inoltre che il direttivo del Tiro a Segno Nazionale aveva di recente disposto, in via definitiva, l'impedimento dell'accesso al ricorrente presso i locali della Sezione di-OMISSIS-, atteso il grave mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Rappresenta, infine, il ricorrente che il Prefetto di-OMISSIS-, nel proprio decreto, ha evidenziato che l'esponente dimostra -OMISSIS- sottolineando poi che la normativa in materia di armi richiede che il detentore sia persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, ravvisando quindi, in ultimo, di vietare la detenzione di armi

a tutela della sicurezza pubblica e, visto l'art. 39 T.U.L.P.S., confermando il divieto di detenere armi

Con ricorso spedito per la notifica il 25 agosto 2017 e depositato in data 13 settembre 2017 è stata proposta la domanda in epigrafe.

1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno – Prefettura di-OMISSIS- contestando quanto dedotto in fatto e in diritto dal ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame.

1.2. All'udienza pubblica del 3 luglio 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l'accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, con unico ed articolato motivo di gravame, ha dedotto i vizi di *Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge, carenza di presupposti e di motivazione, illogicità della decisione amministrativa in relazione all'art. 39 T.U.L.P.S.*.

In sintesi, il ricorrente argomenta che l'Autorità amministrativa ha l'obbligo di illustrare tutti gli elementi (non una parte di essi) eventualmente emersi nel corso dell'attività istruttoria, deve indicare le ragioni fondamentali che hanno giustificato l'adozione dell'atto (non limitarsi a dire che l'interessato è inaffidabile), ed infine deve esplicitare accuratamente l'*iter* logico-giuridico di formazione del convincimento formatosi.

Lamenta l'esponente che nel decreto impugnato non c'è traccia alcuna del prescritto obbligatorio resoconto sull'*iter* logico-giuridico, essendovi solo un vacuo e superficiale richiamo all'art. 39 T.U.L.P.S.; inoltre, nel decreto impugnato il Prefetto si è limitato a meri e sintetici richiami di quelli che dovrebbero essere gli elementi pregiudizievoli emersi a carico dell'odierno ricorrente.

In particolare, argomenta l'esponente, in data 11 maggio 2016 il ricorrente ha chiesto la revoca del divieto citato allegando la certificazione medica di

idoneità al porto d'armi per uso venatorio e sportivo, rilasciata -OMISSIS-di-OMISSIS-; orbene, a seguito della produzione documentale la Prefettura ha esperito accertamenti (ma non è dato sapere quali e quanti accertamenti sono stati esperiti, evidenzia il ricorrente), riferendo solo genericamente di riscontrare che l'interessato risulta -OMISSIS-dal Tribunale di-OMISSIS- nel 2004 (cfr. supra in Fatto) nonchè deferito all'Autorità Giudiziaria il 4 maggio 2001 (per la medesima fattispecie incriminatrice).

Lamenta il ricorrente che l'Autorità amministrativa non ha offerto alcun dettaglio delle pieghe di quel procedimento penale (posto a base dell'opzione discrezionale) per far comprendere appieno il "come", il "perché" si svolsero quei remoti fatti, l'incidenza degli stessi sulla detenzione di armi e, soprattutto, il loro peso a distanza di ben 13 anni dall'evento: non c'è traccia alcuna – argomenta l'esponente - del resoconto dell'istruttoria penale dalla quale trarre eventualmente la narrazione del fatto ad opera di testimoni e/o degli stessi verbalizzanti, così da poter capire e valutare realmente l'accaduto a fini amministrativi.

In sintesi, evidenzia il ricorrente, trascurando di dare conto nel decreto di quell'analisi approfondita l'impiego della discrezionalità, già vasta di per sé, finisce per trasformarsi in arbitrio laddove appunto non dà conto di un'analisi accurata della fattispecie.

Lamenta l'esponente che anche il resoconto sull'evento del 4 dicembre 2016 è quanto mai vacuo (cfr. supra in Fatto circa la comunicazione del Tiro a Segno Nazionale Sez.-OMISSIS- in relazione all'episodio del 4 dicembre 2016).

In relazione alla detta comunicazione il ricorrente si pone degli interrogativi in ordine all'identità del soggetto che lo avrebbe -OMISSIS- prodotti dallo -OMISSIS- in contemporanea agli altri rumori di sparo.

Il ricorrente lamenta che nessun dettaglio appare dal decreto impugnato e che la narrazione genericamente richiama il fatto che "-OMISSIS- [-OMISSIS-] -OMISSIS-".

Inoltre il ricorrente definisce “sconcertante” il parere del 25 maggio 2017 della Questura di-OMISSIS-, in relazione al fatto che l’interessato risulterebbe -OMISSIS- e che “dall’esame degli atti emerge che lo stesso, -OMISSIS-, dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa previsto dalla normativa, in data 24 febbraio 2003 è riconosciuto “-OMISSIS-” dalla Commissione Medica Ospedaliera, istituita presso il locale Ospedale Militare, per “-OMISSIS-”.

Anche in relazione al detto parere il ricorrente si pone degli interrogativi in ordine a cosa e quali sarebbero -OMISSIS-, al soggetto che li avrebbe percepiti, documentati, certificati, a quali contrasti rilevati, catalogati e documentati con la locuzione “il relazionarsi rispetto a terzi”.

Lamenta l’esponente che l’art. 39 T.U.L.P.S. risulta violato nella sua applicazione pratica in quanto non è dimostrata -OMISSIS-(per il ricorrente non è percepibile neppure -OMISSIS-) dell’arma: -OMISSIS-(l’esponente aveva all’epoca 33 anni) e non si tratta di una circostanza dove c’è stato impiego diretto o indiretto di armi da sparo; nell’arco di 16 anni non si è registrato alcun altro episodio di tenore analogo a quello remotissimo sopra descritto; all’interno del Tiro a Segno Nazionale il ricorrente ha sempre costantemente mantenuto una condotta più che esemplare e l’episodio del 4 dicembre 2016 (vista la genericità del resoconto) non mostra alcun reale tratto di preoccupazione in ordine -OMISSIS-(per altro perfettamente vigilata all’interno del perimetro di tiro).

Conclusivamente, l’esponente afferma di aver dimostrato la propria granitica affidabilità in quanto: ha sempre mantenuto consapevolezza nell’uso legittimo dell’arma; è persona affidabile, avendo specifiche cognizioni tecniche nel settore armiero; ha sempre adottato nella custodia e nel maneggio delle armi una diligenza e cautele largamente superiori a quanto richiesto dalle norme vigenti; gli episodi dai quali il Prefetto vorrebbe far discendere -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) sono privi di reale significato a termini di legge; il certificato del

collegio medico ULS-OMISSIS- del 6 maggio 2016 testualmente riporta: “risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 DM 28.04.1998”.

Nelle memorie successivamente versate in giudizio la parte ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie doglianze.

1.1. Il motivo è infondato.

Non possono essere condivise le argomentazioni con le quali la parte ricorrente censura...l’attività istruttoria svolta, in quanto l’esame del provvedimento avverso fa emergere la puntuale indicazione degli elementi raccolti nel corso dell’attività istruttoria (in particolare: -OMISSIS- risalente al 2004 ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il medesimo reato nel 2001; l’episodio del dicembre 2016 oggetto della comunicazione del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di-OMISSIS-, che ha dato la stura alla decisione di impedire allo stesso ricorrente l’accesso presso i locali della Sezione - OMISSIS-; il riferimento agli atteggiamenti di “-OMISSIS- e -OMISSIS-” dello stesso esponente racchiuso nel parere della Questura di-OMISSIS- del 25 maggio 2017, ove si richiama anche il fatto che il ricorrente è stato riconosciuto dalla commissione medica ospedaliera presso l’ospedale militare come “-OMISSIS-” per “-OMISSIS-”; infine, il contegno ingannevole dell’esponente che ha ommesso di far cenno alla questura -OMISSIS-) e la specifica rilevanza ai fini dell’adozione determinazione avversa.

Appaiono, invece, fondate le argomentazioni con le quali il ricorrente censura le valutazioni dell’Amministrazione circa la rilevanza – ai fini dell’adozione del divieto de quo - del-OMISSIS- risalente al 2004 (nonché del precedente deferimento all’Autorità Giudiziaria) e degli atteggiamenti di “-OMISSIS- e - OMISSIS-” dello stesso esponente.

In particolare, con riferimento all’episodio di spessore penale, il consolidato orientamento giurisprudenziale – al quale il Collegio aderisce – ha chiarito che per quanto ai sensi dell’art. 39 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sia sufficiente un ragionevole dubbio di abusare di armi per vietarne la detenzione, tale dubbio deve fondarsi su *circostanze attuali* (arg. ex T.A.R.

Lombardia, Milano, sez. III, 7 marzo 2019, n. 468), che *in parte qua* il provvedimento gravato trascura, facendo riferimento ad un fatto risalente nel tempo, che non risulta essere stato successivamente riprodotto (arg. *ex T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 settembre 2016, n. 1177*) e che, per di più, è caratterizzato dall'assenza di un legame con l'impiego di armi.

E' costantemente affermato, invero, che non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell'applicazione dell'art. 39 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con la conseguenza che qualora risultino reati commessi proprio mediante l'uso (o l'abuso) delle armi, l'inaffidabilità del soggetto emerge *ictu oculi*, sicché il divieto di detenzione delle armi non abbisogna di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto sia stato ritenuto significativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9 marzo 2016, n. 1330).

Nel caso che occupa, la motivazione del provvedimento avverso - *in parte qua* - è affidata a formule generiche.

Deve parimenti ritenersi condivisibile la critica circa la genericità dell'affermazione concernente l'-OMISSIS- e nel -OMISSIS-, trattandosi di motivazione che appare deficitaria sia in punto di individuazione delle situazioni o -OMISSIS- sia in punto di declinazione delle fonti di accertamento e di documentazione degli stessi.

Nondimeno, la fondatezza delle anzidette tesi sostenute dalla parte ricorrente, non consente alla stessa parte di pervenire all'agognato esito demolitorio in quanto l'Amministrazione resistente ha posto a fondamento dell'avverso divieto ulteriori ragioni che resistono alle critiche articolate.

In primo luogo, l'Amministrazione ha messo in evidenza la circostanza della -OMISSIS- asseverata anche dalla condotta ingannevole tenuta dal ricorrente, -OMISSIS-.

Sul punto il Collegio ritiene che tale circostanza assume un importante rilievo nel provvedimento avverso, considerando che il dovere di correttezza – in quanto reciproco – impone anche al privato *oneri di diligenza e di leale collaborazione verso l'Amministrazione* (arg. ex Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2018, n. 5).

Inoltre, non può non ricordarsi che il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio dell'autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, *in tutto il suo svolgimento*, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 aprile 2018, n. 668; T.A.R. Toscana, sez. II, 29 gennaio 2018, n. 136; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 12 gennaio 2017, n. 476). In secondo luogo, il resoconto sull'episodio del 4 dicembre 2016 - oggetto della comunicazione del Tiro a Segno Nazionale Sezione di-OMISSIS- - che, in sintesi, vede il ricorrente maneggiare la pistola assegnata producendo i caratteristici rumori dovuti allo -OMISSIS- dell'arma semiautomatica, - OMISSIS-(con la precisazione che all'interno della struttura è previsto il divieto di toccare qualsiasi arma al di fuori delle linee di tiro e senza il controllo diretto della direzione di tiro) - non appare affatto “vacuo”, come sostiene il ricorrente.

Innanzitutto, risultano inconferenti le argomentazioni con le quali il ricorrente tenta di minare l'attendibilità di tale comunicazione (argomentando sul fatto che non risultano indicati i soggetti che avrebbero assistito a detto episodio, percepito e distinto i rumori tipici dello -OMISSIS- e trascritto le dichiarazioni dell'interessato).

L'esponente si limita, infatti, a precisare (cfr. pag. 6 del ricorso; cfr. pag. 6 della memoria depositata in data 23 maggio 2019) che lo stesso episodio, attesa la genericità del resoconto, “non mostra alcun reale tratto di preoccupazione in ordine -OMISSIS-(per altro perfettamente vigilata all'interno del perimetro di tiro)”. Nella memoria depositata in data 23 maggio 2019 il ricorrente parla di affermazioni assolutamente inattendibili siccome sprovvedute di prove anche

minime e del fatto che si tratta di narrazione generica, priva di dettagli (cfr. pag. 5, ove la mancanza di dettagli nel decreto avversato costituirebbe “riprova del fantasioso assunto”), mentre poco dopo lamenta il fatto che le affermazioni racchiuse in quella comunicazione non sono state verificate e che non è stata appurata la fondatezza di quanto riferito al Presidente del Tiro a Segno Nazionale (pag. 7).

E tuttavia, la comunicazione del Tiro a Segno Nazionale Sez.-OMISSIS-mette in risalto, in modo sintetico ma non per questo meno incisivo, che l’episodio del 4 dicembre 2016 vede il coinvolgimento del “personale addetto al controllo e alla vigilanza” (al quale l’interpellato, si evidenzia nella comunicazione, non sa riferire in ordine alle motivazioni del gesto).

In secondo luogo, ben poteva l’Amministrazione prendere in considerazione l’episodio in questione e farne oggetto di valutazione ai fini dell’adozione del divieto avversato.

Deve evidenziarsi, infatti, come più volte rilevato dalla giurisprudenza (anche della Sezione: cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 17 ottobre 2018, n. 962), che l’Autorità di Pubblica Sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, ha un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità della persona di far buon uso delle armi, con il corollario che i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e al porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia *indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati* (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 ottobre 2018, n. 1097; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 18 luglio 2017, n. 826).

L’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza deriva, innanzitutto, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di *posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi*, costituendo tali situazioni delle eccezioni al

generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr. la sentenza Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440, che ha ribadito quanto affermato dalla stessa Corte nella precedente sentenza 11 febbraio 1981, n. 24).

La facoltà di detenere e portare armi corrisponde, invero, ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi per l'incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché l'Amministrazione *può legittimamente negare la detenzione e il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità* (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 3 giugno 2019, n. 532; T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 giugno 2018, n. 693).

Sotto altro profilo l'ampia discrezionalità *de qua* deriva dalla circostanza che il compito dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità; di conseguenza, in tale quadro il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità *l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa* (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 agosto 2018, n. 5015).

Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all'affidabilità nell'uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni del-OMISSIS-fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813).

Inoltre, l'autorizzazione al possesso delle armi non integra un diritto, ma costituisce, piuttosto, il frutto di una valutazione discrezionale nella quale

devono unirsi la *manca*za di requisiti negativi e la *sussistenza di specifiche ragioni positive*; deve ritenersi, pertanto, che la regola generale è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che la autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, *in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali*, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 febbraio 2019, n. 339; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 marzo 2018, n. 339; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 giugno 2017, n. 584).

Ne discende che (come anche di recente ribadito: cfr. Cons. Stato, sez. I, 25 febbraio 2019, n. 514) ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è *sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso*.

Pertanto, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 agosto 2018, n. 5015), come nel caso che occupa.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

3. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Ritenuto, inoltre, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2-*septies* e 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.